



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA NR. 6003000293/R

POLIZZA DANNI AL VEICOLO

GLOSSARIO

Nel testo che segue s'intende per:

ASSICURATO – Il soggetto il cui interesse è protetto dalla stessa.

ASSICURAZIONE – Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE – Il soggetto che stipula l'assicurazione ovverosia in questo caso MOBY SPA con sede a MILANO alla via LARGO AUGUSTO, 8;

IMPRESA – Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

INDENNIZZO – La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro causato da evento coperto dalle garanzie di polizza.

POLIZZA – Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO – La somma dovuta dal contraente all'Impresa.

RISCHIO – Probabilità che si avveri l'evento dannoso contro cui è prestata l'assicurazione.

SINISTRO – Il verificarsi dell'evento dannoso contro cui è prestata l'assicurazione.

TERZO – Di norma non rivestono qualifica di Terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
- b) i dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

VEICOLO – Le autovetture i camper, i rimorchi, mezzi pesanti, rotabili (trattori, motrici, semirimorchi, bilici etc) e i motoveicoli.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione Mod. 8011 ed. 2015-12 – Ultimo aggiornamento 01/12/2015

PREMESSE

OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Le coperture assicurative meglio dettagliate nel presente contratto operano a secondo rischio ovverosia garantiscono esclusivamente quella parte dei danni che non rientra nelle garanzie previste dalle altre eventuali polizze sottoscritte dagli Assicurati sui medesimi rischi, sino a concorrenza del massimale previsto nelle presenti condizioni di assicurazione.

IMPEGNO DEL CONTRAENTE

Il Contraente s'impegna espressamente a proporre la copertura assicurativa offerta dal presente contratto a tutta la propria Clientela, anche attraverso la pubblicazione delle Condizioni di Assicurazione sul proprio sito istituzionale.

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa s'impegna a garantire i rischi assicurati, nel periodo di validità della polizza, così come descritti nei successivi articoli, a favore di tutti gli Assicurati che, previo pagamento del relativo premio, aderiranno in forma facoltativa al presente contratto.

ART. 2 – RISCHI ASSICURATI

La presente copertura assicurativa garantisce i danni materiali e diretti riscontrati sulle seguenti parti del veicolo:

- carrozzeria;
- pneumatici;
- cristalli;
- accessori esterni;

subiti dai veicoli trasportati a bordo delle motonavi di proprietà del Contraente, esclusivamente durante le seguenti fasi:

- navigazione;
- attività d'imbarco e di sbarco.

Resta espressamente inteso che potranno essere indennizzati solamente i danni relativi a quegli eventi denunciati al Comandante della nave e/o al Commissario di Bordo e/o all'Ufficiale di bordo preposto durante lo stazionamento del veicolo a bordo della nave ovvero prima dello sbarco.

ART. 3 – MASSIMALE ASSICURATO

L'Impresa rimborsa i danni cagionati durante il periodo di navigazione e/o durante le attività d'imbarco e di sbarco a bordo delle motonavi di proprietà del Contraente entro il massimale convenuto di euro 5.000,00 per veicolo e fermo quanto disposto dal successivo art. 7.

ART. 4 – SCOPERTO E FRANCHIGIA

La presente copertura assicurativa viene prestata senza applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia.

ART. 5 – ESCLUSIONI GENERALI

L'Impresa non indennizza i danni:

- a) dovuti a incendio di qualsivoglia natura e/o origine;
- b) dovuti a naufragio o affondamento;
- c) prodotti o agevolati da dolo e/o colpa grave dell'Assicurato e/o di persone delle quali deve rispondere;
- d) verificatisi in seguito ad atti di vandalismo;
- e) in relazione ai quali l'Assicurato non produce una copia autentica della denuncia sporta al Comandante della nave e/o al Commissario di Bordo e/o all'Ufficiale di bordo preposto durante lo stazionamento del veicolo a bordo della nave ovvero prima dello sbarco;
- f) conseguenti a furto tentato o perpetrato;
- g) conseguenti direttamente o indirettamente ad atti di terrorismo e/o eventi socio-politici e/o scioperi.

Risulterà inoltre escluso dall'assicurazione ogni danno conseguente a:

- a) situazioni di conflitto armato, invasione, guerra e/o guerra civile (dichiarata o meno);
- b) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- d) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari nonché ogni altra calamità naturale;
- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare;
- g) utilizzo e/o trasporto di qualsivoglia genere di sostanze esplosive nonché di qualsivoglia genere di armi (anche bianche).

Ferme restando le esclusioni poc'anzi elencate, la garanzia non è altresì operante:

- se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- se il Conducente del veicolo si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti e/o risulta non assicurato per la garanzia Responsabilità Civile Auto;
- per i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento) e/o non materiali;
- per i danni avvenuti all'interno dell'area portuale (compresa la banchina d'imbarco) prima dell'avvio delle attività d'imbarco e/o successivamente al termine delle attività di sbarco;
- per tutti i veicoli che al momento del sinistro risultino immatricolati per la prima volta da più di dieci anni.

ART. 6 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE

L'Impresa rimborsa i danni indennizzabili in base alla valutazione del costo di riparazione del danno, espressamente subordinata alla ricezione di un idoneo preventivo di spesa redatto dal riparatore.

Resta inteso l'Impresa al momento della liquidazione del danno applicherà un degrado conseguente allo stato d'uso e alla vetustà del veicolo: tali elementi potranno essere dedotti attraverso una verifica sul chilometraggio e/o sulla data di prima immatricolazione e/o su ogni altro dato che l'Impresa si riserva di chiedere al momento dell'istruzione del sinistro.

ART. 7 – LIMITI DI CUMULO

Resta convenuto che in caso di un evento che colpisca più Assicurati con l'Impresa, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare l'importo complessivo di € 100.000,00 per evento.
Qualora gli importi da liquidare a termini contrattuali eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI

Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato, la valutazione dei danni è effettuata mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell'assicurato.
Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegnerranno le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo presso l'Autorità Giudiziaria.
Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese delle competenze del terzo. Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

ART. 9 – RIVALSA

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati e di tutte le società del Gruppo Onorato Partecipazioni S.r.l.

ART. 10 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 11 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 12 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 13 – DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI

Le garanzie decorrono e sono operanti esclusivamente nel periodo di permanenza del veicolo a bordo della motonave di proprietà del Contraente ovvero dal momento dell'imbarco al momento dello sbarco di ogni tratta assicurata, sempreché l'adesione avvenga durante il periodo di validità del contratto assicurativo.

ART. 14 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 15 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

ART. 16 – DEFINIZIONE DI ASSICURATO

Fermo il disposto delle altre norme di cui al presente, l'Impresa si obbliga a erogare le prestazioni meglio definite negli articoli contenuti nel presente contratto esclusivamente nei confronti dei soggetti che aderiscono alla presente polizza (versando al Contraente il relativo premio) al momento dell'acquisto dei biglietti d'imbarco per sé e per il veicolo di proprietà a bordo di una motonave di proprietà del Contraente.

L'adesione alla presente polizza può essere effettuata fino al giorno prima dell'imbarco.

ART. 17 – DENUNCIA DEL SINISTRO

Per tutti i sinistri il contraente e/o l'assicurato e/o il proprietario deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa componendo il numero verde:

800.824199

dall'estero occorre comporre il numero

+39.039.9890.011

e successivamente inviare denuncia per iscritto all'Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l'assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni.

ART. 18 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale esclusivamente per quelle tratte ove le operazioni d'imbarco e di sbarco avvengano nel territorio della Repubblica Italiana o degli Stati facenti parte dell'Unione Europea.

ART. 19 – LEGGE - GIURISDIZIONE

Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana, indicando quale esclusivo Foro competente quello di Milano.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero verde

800.824199

dall'estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero **+39.039.9890.011**

comunicando subito le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Numero di polizza **6003000293/R**
- Targa del veicolo e la sua reperibilità per eventuale perizia e/o stima del danno
- Motivo della chiamata
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
via Paracelso, 14 – Centro Colleoni –
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

Per eventuali reclami scrivere a

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso, 14
20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

Fascicolo Informativo Mod. 8011 ed. 2015-12 – Ultimo aggiornamento 01/12/2015